

LE «SPIE» DELLE INSOLVENZA E I RIMEDI PREVENTIVI

1

GLI INDICATORI PER L'ALLERTA

Di segnalazione esterna (articolo 15, comma 2):
 • Iva scaduta non inferiore al 30% del volume di affari e comunque alle soglie lettera a)
 • ritardo di oltre 6 mesi dei contributi Inps superiori al 50% di quelli dell'anno precedente e a 50.000 euro
 • ritardo di oltre 90 giorni dei debiti verso l'agente della

riscossione, superiori alle soglie della lettera c)
Di segnalazione interna (articolo 13):
 • insostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi
 • reiterati e significativi ritardi di pagamenti di cui all'articolo 24
 • Indici individuati dal Cndcec tenuto conto del 1° comma

2

ROAD MAP SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE

Nei prossimi 18 mesi le imprese dovranno verificare il rispetto degli indicatori:
 • se essi risultano violati, dovranno determinare l'indebitamento sostenibile e redigere il piano recante le misure di riequilibrio finanziario
 • qualora non siano stati violati, dovranno implementare

presidi organizzativi per l'allerta
 • in entrambi i casi, potranno sostituire nella nota integrativa del 2019 gli indicatori del Cndcec inadeguati con altri attestati da un professionista indipendente (articolo 13 ultimo comma)

La nuova allerta spinge le Pmi all'autodiagnosi sull'attività

RIFORMA DEL FALLIMENTO

La procedura è un obbligo ma anche una chance per chi si adegua tempestivamente

Le imprese e i consulenti hanno 18 mesi di «vacatio legis» per il cambio di passo

Alessandro Danovi
 Andrea Foschi
 Riccardo Ranalli

Con il varo della riforma del fallimento - il Dlgs approvato in Cdm giovedì scorso approda ora in Parlamento - l'istituto dell'allerta diventerà finalmente legge nel nuovo Codice della crisi.

Si tratta di un nuovo obbligo ma anche, in seguito all'accoglimento delle richieste del Cndcec, di un'opportunità per le Pmi che saranno tempestive nell'attrezzarsi. Quelle che lo faranno avranno un alleato nell'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri) che le agevo-

lerà nella ristrutturazione del debito; quelle che tarderanno a metabolizzare le nuove regole arriveranno di fronte all'Ocri senza disporre del patrimonio informativo occorrente, che non si limita più soltanto al dato contabile, ma si estende a quello prospettico di *forward looking* al quale la riforma dà primaria rilevanza: flussi di cassa prospettici (articolo 2); sostenibilità dei debiti e continuità aziendale per i 6 mesi successivi (articolo 13); equilibrio economico finanziario e prevedibile andamento della gestione (articolo 14).

È questo un vero e proprio cambiamento culturale, destinato probabilmente a trovare resistenze da parte degli interessati: sta ai professionisti che assistono le imprese e alle associazioni di categoria far comprendere l'indifferibilità dell'innovazione.

C'è una data che le Pmi e i loro consulenti dovrebbero appuntarsi sul calendario ed è la *deadline* dei 18 mesi dalla pubblicazione del decreto. Da quel giorno scatterà infatti l'obbligo delle segnalazioni e, se sono giustamente temute quelle esterne dell'Erario e dell'Inps (queste ultime da

sole interesseranno non meno di 12.000 imprese), non possono essere sottovalutate quelle interne - relative agli indicatori che verranno individuati dal Cndcec e approvati dal Mise - dell'organo di controllo e del revisore che non potranno esimersi, quanto meno per disgiungere la propria responsabilità da quelle dell'organo amministrativo.

Una volta che sarà stato attivato l'Ocri, al debitore resteranno pochi giorni per rispondere alle sue richieste, quali l'entità e la struttura dell'indebitamento, l'esibizione di un piano d'impresa e la determinazione dei flussi prospettici al servizio del debito. Chi non sarà in grado di dare risposte adeguate comprometterà l'efficacia dell'azione (compromettendo l'insuccesso).

Se vuole evitare di essere trascinato in una spirale che, in caso di perdurante inerzia, si conclude con la segnalazione al Pm, l'impresa dovrà sin da subito approfittare della *vacatio legis* per verificare la violazione o meno degli indicatori (si veda la scheda pubblicata sopra). Se è positiva al test, è bene che approfitti dei prossimi 18 mesi per gestire la potenziale crisi in-

ternamente iniziando un percorso di risanamento. Nella peggiore delle ipotesi in cui non pervenga a nessun risultato si presenterà comunque davanti all'Ocri già adeguata alla riforma, massimizzando così le probabilità di successo. Ma anche se fosse negativa ai test, il periodo dei 18 mesi dovrebbe essere sfruttato: l'impresa dovrebbe dotarsi, nel rispetto dell'articolo 2086 Codice civile e degli articoli 12 e 14 del Codice della crisi, degli strumenti di pianificazione e di monitoraggio dell'andamento aziendale.

Il tempo della *vacatio legis* dovrebbe infine essere impiegato anche per cogliere l'opportunità offerta dall'articolo 13 ultimo comma. Per evitare il rischio di "falsi positivi", l'impresa potrà sostituire, con l'attestazione di un professionista indipendente, gli indicatori individuati dal Cndcec con altri ritenuti più adeguati. La sostituzione avrà valenza solo dall'esercizio successivo e pertanto l'opportunità dovrà essere colta in anticipo rispetto all'entrata in vigore della norma, in tempo utile per darne notizia nella nota integrativa dell'esercizio precedente, e cioè in quella relativa al 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORDATO IN CONTINUITÀ

Moratoria solo di due anni per i crediti privilegiati

Rafforzate le tesi del limite massimo e l'utilità della transazione fiscale

Giulio Andreani

L'articolo 86 del Dlgs sul nuovo Codice della crisi di impresa contiene un'importante innovazione sulla moratoria dei pagamenti relativi ai crediti assistiti da cause di prelazione nel concordato preventivo in continuità, la cui disciplina accenna, tra l'altro, l'utilità della transazione fiscale ai fini del soddisfacimento dei crediti tributari.

Questa disposizione stabilisce che il piano di concordato può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; in tal caso i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà di quello previsto dall'articolo 5 del Dlgs 231 del 9 ottobre.

L'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimentare tuttora in vigore - che corrisponde al nuovo articolo 86 - stabilisce invece che il piano può prevedere una moratoria solo fino a un anno dall'omologazione. La modifica introdotta è tuttavia significativa non tanto perché raddoppia il termine della moratoria (peraltro di per sé rilevante), ma per altri due motivi:

1. perché precisa come determinare l'importo per il quale il voto è esercitato;
2. perché, almeno così pare a una prima lettura della norma, precisa

altresi che il suddetto termine di due anni costituisce la durata massima della moratoria (in questo senso si esprime espressamente la relazione accompagnatoria dello schema di decreto legislativo).

Quanto al primo profilo la nuova disposizione smentisce, quindi, una delle tesi formatesi in merito all'interpretazione della corrispondente disposizione recata dal comma 2, lettera c), del menzionato articolo 186-bis, secondo cui il diritto di voto dovrebbe essere attribuito per l'integrale ammontare del credito, anziché per la differenza tra tale ammontare e il valore attuale dello stesso; se così fosse, infatti, sarebbe assegnato un peso eccessivo a

IL CONVEGNO

Il 27 novembre a confronto sulla riforma

Il confronto sulla riforma del diritto fallimentare avrà un passaggio di qualità martedì 27 novembre con il convegno «Per un'emersione tempestiva della crisi d'impresa: la riforma della legge fallimentare», organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Dentons. L'incontro si terrà nella sede del Sole 24 Ore di Milano in via Monte Rosa 91, dalle 9 alle 13. Parteciperanno, fra gli altri, Renato Rordorf, presidente della commissione ministeriale per la riforma, Roberto Fontana, Daniele Santosuoso, Giulio Andreani, Alessandro Fosco Fagotto e Marco Arato. È stato chiesto l'accredito per gli Ordini dei commercialisti e degli avvocati di Milano. Per informazioni 24orelive@ilssole24ore.com.

creditori comunque destinati a essere soddisfatti per intero e ciò potrebbe generare un rischio di inquinamento delle maggioranze.

In merito al secondo profilo occorre ricordare che l'articolo 186-bis, in base a un primo orientamento, disporrebbe semplicemente l'esclusione del diritto di voto per i creditori prelatizi di cui è previsto il soddisfacimento entro un anno dalla omologazione, ma non ne impedirebbe il pagamento ultrannuale, a condizione che i creditori prelatizi cui questo è offerto vengano ammessi al voto, essendo in questo caso il loro trattamento equiparabile a un pagamento non integrale. In base, invece, a un altro orientamento, tale norma impedirebbe in assoluto al debitore di prevedere una moratoria oltre l'anno per il pagamento dei creditori prelatizi, salvo il caso in cui questi vi abbiano acconsentito attraverso la stipula di un apposito patto.

La nuova disposizione sembra ora far proprio questo secondo indirizzo, poiché stabilisce che il voto già compete, nei limiti sopra indicati, in relazione ai crediti per i quali è prevista la moratoria sino a due anni; conseguentemente non avrebbe senso stabilire la durata della moratoria, se essa fosse derogabile grazie all'attribuzione, a favore dei creditori che subiscono la deroga, di un voto che compete in ogni caso, e cioè anche in assenza di quest'ultima.

Se così è, l'accoglimento della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal suo rilievo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, sarà decisivo ai fini della possibilità di soddisfare i crediti fiscali oltre due anni dalla omologazione, essendo essi assistiti da causa di prelazione ed essendo quindi soggetti alla disciplina del novellato articolo 86.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SE CERCHI UNA SECONDA OPPORTUNITÀ, TE NE DIAMO INFINITE.



#RECYCLESFOREVER

ACCIAIO e ALLUMINIO sono metalli riciclabili al 100% e all'infinito. Un imballaggio in metallo, grazie alle sue caratteristiche naturali, è il vero simbolo di un'economia circolare. Con un imballaggio in acciaio o alluminio proteggi l'ambiente e conservi al meglio i tuoi prodotti.

RECYCLESFOREVER.IT

